

**COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO**

Provincia di Asti

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N. 36/2021**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA E DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (ART. 1, COMMA 136, L. 7 APRILE 2014, N. 56; ART. 57-QUATER, D.L. 26 OTTOBRE 2020, N. 124, CONV. CON MODIF. DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157).

L'anno **duemilaventuno**, addì **diciotto**, del mese di **ottobre**, alle ore **18.00** nella sala delle Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA, di PRIMA convocazione.

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presente/ Assente	
1	ALLINERI Aldo	Sindaco	Presente	
2	TERZANO Luigina	CONSIGLIERE	Presente	
3	BEVILACQUA Claudio	CONSIGLIERE	Presente	
4	GAVAZZA Tommaso	CONSIGLIERE	Presente	
5	DI NORCIA Stefano	CONSIGLIERE	Presente	
6	SOAVE Andrea	CONSIGLIERE	Presente	
7	GANDINI Carlo	CONSIGLIERE	Presente	
8	PESCE Riccarda Valentina	CONSIGLIERE	Presente	
9	MARCATO UBALDO	CONSIGLIERE	Presente	
10	CONTA Luca	CONSIGLIERE	Presente	
11	BELLORA Alessandro	CONSIGLIERE	Presente	
			Totale Presenti:	11
			Totale Assenti:	0

Assiste la Dott.ssa Francesca Ganci, Segretario Comunale. Il Sindaco ALLINERI Aldo, assume la Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 18.10.2021 si è provveduto all'esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nelle elezioni amministrative svoltesi in data 03-04.10.2021;

Richiamato:

- l'art. 16, comma 17, lett. a) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 il quale dispone che nei Comuni fino a 3.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

- l'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha aggiunto il comma 8-bis all'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'articolo 82, commi 2, 8 e 8-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali dispongono che *“2. I consiglieri comunali (...) hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (...)”; “8. a misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...)”; “8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”;*

- il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 con il quale sono stati determinate le indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;

- il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2020, n. 194, recante *«Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti»;*

Considerato che l'art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha previsto la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

Rilevato che:

in applicazione delle predette disposizioni normative, l'indennità di funzione mensile è fissata in misura massima:

- per il sindaco in **Euro 1.659,38**;

- per l'assessore nominato vicesindaco in **Euro 174,30** (15% dell'indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a euro 1.162,03);

- per l'assessore in **Euro 116,20** (10% dell'indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a euro 1.162,03);

- per il presidente del consiglio comunale (se previsto) in **Euro 58,10** (5% dell'indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a euro 1.162,03);

il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli comunali e a commissioni comunali permanenti è determinato in **Euro 15,34**;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che *“.... la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”*;

Visto l’articolo 1 comma 136 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che, prima dell’applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, prot. 6508 del 24/04/2014 con la quale è stato indicato che *“tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l’invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all’art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale della Basilicata, n. 17/2016/PAR, del 7 aprile 2016, con la quale si stabilisce che, per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti: *“... a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 56/2014 e del sistema di abrogazioni ivi codificato, il diritto al gettone di presenza di cui all’art. 82 TUEL non risulta più “toccato” dalla disposizione di cui al comma 18, dell’art. 16 del dl 138/2011, in quanto norma abrogata per via implicita, come conseguenza dell’abrogazione dei relativi presupposti di efficacia precettiva (comma 9) e di giustificazione eziologica (comma 11, già comma 15).”*;

“...il parametro normativo cui occorre avere riguardo per il calcolo del vincolo di invarianza di cui al comma 136, dell’art. 1 della legge 56/2014, è dato:

- a) dall’art. 16, comma 17 DL 138/2011 per quanto riguarda il numero degli amministratori cui riferirsi per effettuare il calcolo “in astratto” degli oneri compresi nel vincolo di invarianza;*
- b) dai vincoli e dalle prescrizioni da rispettare nel calcolo del tetto di spesa di ciascuna voce componente il suddetto vincolo.*

Nell’ambito del vincolo così determinato, vista la sua “unicità”, l’ente potrà operare tutte le rideterminazioni, in diminuzione ovvero in aumento, ritenute necessarie e/o opportune, purché tale operazione avvenga in conformità ai vincoli ed alle prescrizioni vigenti con riferimento a ciascuna voce di costo interessata dal “ricalcolo”.

In quest’ottica si ritiene possibile destinare l’economia di spesa derivante dalla rinuncia (in tutto ovvero in parte) alla indennità di funzione da parte del Sindaco (o di altro amministratore) con contestuale devoluzione del tandundem in favore degli altri amministratori ovvero per accrescere, qualora consentito, altre voci di spesa comprese nel macro aggregato.

Per quanto riguarda le spese di viaggio e/o soggiorno, la spesa massima consentita è determinata dall’art. 84 TUEL in combinato disposto con le prescrizioni contenute nel DM 4 agosto 2011 (artt. 1, 2, 3 e 4).

In mancanza di espressa previsione normativa, si ritiene debba aversi riguardo alla spesa sostenuta, per tali tipologie di oneri, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione, in concreto, del vincolo di invarianza di cui al comma 136 dell’art. 1 della legge 56/2014, e cioè l’esercizio finanziario precedente il rinnovo delle cariche elettive ai sensi del comma 135 del medesimo articolato.

Per l'effetto, il calcolo delle spese di natura variabile, come i gettoni di presenza ovvero le spese di viaggio e/o soggiorno, sarà effettuato sulla base della spesa "storica" sostenuta in tale esercizio finanziario, salvo poi operare tutte le decurtazioni ritenute necessarie al fine del rispetto del vincolo di invarianza in esame.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 35/SEZAUT/QMG/2016 del 12 dicembre 2016, con la quale sono stati pronunciati i seguenti orientamenti interpretativi:

- "1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione "legislazione vigente" contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;*
- 2. il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;*
- 3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;*
- 4. non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005."*

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, n. 67/PAR/20 del 14 maggio 2020, con la quale si stabilisce che. *«l'articolazione delle nuove previsioni normative depone nel senso che l'incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l'espressione di una scelta decisionale rimessa all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Difatti, la formulazione della norma, che non quantifica la misura esatta dell'incremento, ma ne fissa un tetto massimo "nell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti", induce a ritenere indispensabile una previa delibera del comune di individuazione dell'entità dell'aumento da accordare e delle risorse all'uopo necessarie.»;*

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 c. 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 4 Reg. Controlli, allegato alla presente deliberazione;

CON voti: n. 10 favorevoli, n. 1 astenuto (Consigliere Bellora) su n. 11 Consiglieri presenti, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di stabilire le indennità di funzione mensili, ridotte al 50% in quanto trattasi di lavoratori dipendenti non in aspettativa:

- di **Euro 829,69** per il sindaco (dimezzata al 50%)

- di **Euro 87,15** per l'assessore nominato vicesindaco (*15% dell'indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a euro 1.162,03*);
- di **Euro 58,10** per l'assessore (*10% dell'indennità del sindaco prevista dal D.M. 119/2000, pari a euro 1.162,03*);

3) di stabilire che il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli comunali e a commissioni comunali permanenti in **Euro 9,20**;

4) di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi;

5) di dare atto che la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

6) di dare atto che i Consiglieri Marcato, Conta e Bellora hanno dichiarato di rinunciare alla corresponsione del gettone di presenza.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere, visto l'art. 134 c. 4, D.Lgs. 267/00, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Redatto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ALLINERI Aldo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Ganci

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 09.11.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Ganci

Dichiarazione di Esecutività

- ☐ [] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- ☒ [X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 18.10.2021 _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Ganci

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

Li, 04.11.2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Ganci